

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla ditta Mater-Biotech S.p.A. con sede legale a Novara (NO) in Via G. Fauser, 8 (C.F. 02301900037) e stabilimento sito ad Adria, in Via Gramsci, 1 per l'attività individuata ai punto 4.1b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.


L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta Mater-Biotech S.p.A ha validità di 10 anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall'articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs.46/2014.

L'impianto autorizzato è quello che ha ottenuto i pareri favorevoli di compatibilità ambientale n. 467 del 14.05.2014 e n. 479 del 08.10.2014 dalla Commissione regionale VIA della Regione Veneto.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. PRESCRIZIONI GENERALI


- 1.1. La messa in esercizio dell'attività dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 1.2. Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in tre mesi.
- 1.3. La data di inizio dell'attuazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell'art.29-decies comma 1, dovrà essere entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto.
- 1.4. Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere implementato ed attuato un sistema di gestione ambientale certificato.
- 1.5. Il Gestore dell'impianto è tenuto a comunicare tempestivamente dall'evento al Settore Tutela Atmosfera della Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il Gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all'ambiente.
- 1.6. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.



- 1.7. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- 1.8. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, al Comune di Adria, un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- 1.9. La Ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui al parere di compatibilità ambientale n.479 del 08.10.2014 rilasciato dalla Commissione Regionale VIA della Regione Veneto.
- 1.10. Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell' impianto, così come definite dall' articolo 5, lettera l) del Decreto stesso.
- 1.11. Il Gestore deve realizzare gli interventi previsti dal piano di fattibilità proposto dall'azienda per la riduzione dei consumi dell'acqua di pozzo (falda) nella nota comunicata dalla ditta e ricevuta con prot. n. 392080 del 19.09.2014. Dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità relativo all'ottimizzazione del sistema di raffreddamento, da consegnare ad ARPAV e Regione per il dovuto parere entro due anni da inizio attività. Dai bilanci energetici e di idroesigenza degli impianti dovranno essere definite le temperature massime dell'acqua di raffreddamento che consentano di mantenere le condizioni operative nei fermentatori

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA


- 2.1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera sono quelli stabiliti nel parere della Commissione Regionale VIA n.479 del 08.10.2014.
- 2.2. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.



- 2.3. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.
- 2.4. I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.
- 2.5. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1/2013 – UNI 16911-22:2013 UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
- 2.6. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.
- 2.7. Gli impianti di abbattimento a matrice filtrante dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme UNI 11304-1:2008 e UNI 10861:2000, mentre i sistemi ad umido dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme UNI 10996-5:2004.
- 2.8. Le analisi delle emissioni a camino devono essere eseguite entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con la cadenza prevista dal PMC.
- 2.9. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo entro 24 ore dall'accertamento.
- 2.10. Le centrali termiche con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono essere dotate di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell'effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero.

3. ACQUE

- 3.1. La ditta dovrà acquisire le varianti alle attuali concessioni di derivazioni di acqua pubblica.



- 3.2. E' autorizzato lo scarico finale (PSF) nel fiume Po delle acque reflue depurate (PS3), delle acque reflue di raffreddamento indiretto (PS2), nonché delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (PS4), di cui alla vasca di raccolta W e bacino T1.
- 3.3. Le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dall'attivazione degli scarichi stessi, ai limiti di emissione indicati nella tabella 1 dell'Allegato B alle NTA del PTA.
- 3.4. I punti assunti per la misurazione degli scarichi dovranno essere mantenuti accessibili per i campionamenti e i controlli.
- 3.5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3.6. I limiti allo scarico per i parametri azoto e fosforo sono quelli stabili dalle NTA del PTA art.12 comma 2 (scarichi di acque reflue industriali in aree sensibili). Tutta la strumentazione di monitoraggio degli scarichi deve essere periodicamente tarata secondo le modalità indicate dalla casa produttrice.
- 3.7. Il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs.152/06.
- 3.8. Per quanto concerne la gestione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia si prescrive quanto segue:
 - a) Le acque di prima pioggia dal bacino di raccolta T1 sono avviate alla vasca W: lo scarico è subordinato all'analisi chimica delle stesse, che la Ditta deve eseguire comunicandone tempestivamente gli esiti a Regione, Provincia ed Arpav Dipartimento di Rovigo
 - b) In caso di accertata idoneità allo scarico in acque superficiali, contestualmente agli esiti analitici dovranno essere indicati, con congruo anticipo, i tempi previsti per l'attivazione dello scarico stesso che dovrà avvenire in assenza di eventi meteorici concomitanti; in caso di non conformità ai limiti di emissione dette acque dovranno essere acciate al trattamento depurativo;
 - c) La gestione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il volume della vasca di raccolta W sia rapidamente disponibile per la raccolta di successive precipitazioni;
 - d) Le acque di seconda pioggia sono avviate direttamente allo scarico finale previa raccolta delle acque di prima pioggia nella suddetta vasca W

4. RIFIUTI

- 4.1. Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare:
 - i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb del D. Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti



incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto;

- il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193 del D.Lgs 152/2006.


- 4.2. Per i sottoprodotti dovrà essere disponibile in stabilimento la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dall'art.184 bis, comma 1 del D.lgs.152/06.

5. RUMORE

- 5.1. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Adria (RO) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;
- 5.2. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del D.Lgs. 04.08.1999 n.372".
- 5.3. Entro il primo anno dalla messa in funzione degli impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei possibili bersagli. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati alla Regione, ad ARPAV e al Comune di Adria, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.

6. MONITORAGGIO E CONTROLLO

- 6.1. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev 05 di gennaio 2015, ricevuto con protocollo n. 149633 del 09.04.2015, e conformemente al parere espresso da Arpav con nota del 27.03.2015, ricevuto con protocollo n. 136525 del 31.03.15.
- 6.2. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
- 6.3. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Adria e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale>) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia



quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

- una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.
- 6.4. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili attraverso il sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav>.
- 6.5. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
- 6.6. In occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato D la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.
- 6.7. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ispezioni ambientali con cadenza biennale a carico del gestore; la frequenza delle attività ispettive di Arpav potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano di ispezione ambientale regionale da emanarsi ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29 decies comma 11 bis.